Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 325

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 24 dicembre 1970 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1970, n. **1038.**

Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, recante le norme di esecuzione dell'art. 58 delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, concernente norme di esecuzione dell'art. 58 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

Alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, è aggiunta la seguente:

TABELLA *T*

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Ente di destinazione	Numero	Qualifica non superiore a
I.R.I.	1	ispettore generale
E.N.I.	1	ispettore generale
E.F.I.M.	1	ispettore generale
Enti autonomi di gestione	2	direttore di divisione

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI — PICCOLI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 239, *foglio n.* 30. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1970, n. **1039**.

Modificazione al decreto del Presidente della Repubblica concernente l'ente ospedaliero « Associazione genovese contro la tubercolosi Carlo Poli », con sede in Genova.

N. 1039. Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno, il decreto del Presidente della Repubblica concernente l'ente ospedaliero « Associazione genovese contro la tubercolosi Carlo Poli », viene modificato nelle premesse e nel dispositivo limitatamente alla denominazione dell'associazione nel modo seguente: Associazione genovese contro la tubercolosi « Camillo Poli », con sede in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 235. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1970, n. **1040**.

Autorizzazione all'Unione italiana ciechi, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 1040. Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana ciechi, con sede centrale in Roma, viene autorizzata ad acquistare in Cuneo, al complessivo convenuto prezzo di L. 7.500.000. dall'impresa di costruzioni edili Dutto Attilio, un appartamento di vani due ed accessori al piano rialzato del fabbricato sito in Cuneo, in via V. Bersezio, da destinare ad uso di quella sezione Unione italiana ciechi.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 239, *foglio n.* 13. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. **1041**.

Erezione in ente morale dell'asilo infantile « Enrico Girani », con sede in Torrazza Coste.

N. 1041. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'asilo infantile « Enrico Girani », di Torrazza Coste (Pavia), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 239, *foglio n.* 12. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1970.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Vista la legge 1° dicembre 1961, n. 1327, recante modifiche alla composizione del consiglio stesso;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1969 relativo alla nomina dei componenti del consiglio predetto, per il quadriennio 1969-1973;

Viste le designazioni fatte, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, dal Consiglio superiore della marina mercantile nella sua prima adunanza del 29 gennaio 1970;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Il prof. Eugenio Spasiano è nominato presidente del Consiglio superiore della marina mercantile.

Il cav. gr. croce Camillo Crociani è nominato vice presidente del consiglio medesimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1970

SARAGAT

V. COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1970
Registro n. 6 *Marina mercantile, foglio n.* 14

(12394)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1970.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1968, registro n. 6, foglio n. 173, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Massa Carrara, n. 976 in data 23 gennaio 1970, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito presso altra sede, il dott. Gino Masini, presidente della citata commissione, con il dott. Luigi Lombardi;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luigi Lombardi è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara in sostituzione del dott. Gino Masini.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1970
Registro n. 11 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 372

(12434)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1970.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Pordenone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1968, registro n. 14, foglio n. 18, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Pordenone;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pordenone, n. 2578 in data 7 febbraio 1970, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito presso altra sede, il dott. Aristide Bonanni, presidente della citata commissione con il dott. Ignazio Borghese;

Decreta:

Art. 1

Il dott. Ignazio Borghese è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Pordenone, in sostituzione del dott. Aristide Bonanni.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1970
Registro n. 11 Lavoro e prev. soc., foglio n. 371

(12433)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1970.

Modifica alla tabella « A Import » a seguito dell'accordo C.E.E. - Spagna.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 luglio 1970, n. 186, concernente la tabella « A Import » - Elenco delle merci la cui importazione è sottoposta ad autorizzazione ministeriale;

Visto il regolamento n. 1524/70 del consiglio della Comunità economica europea, in data 20 luglio 1970, relativo alla conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna;

Considerata la necessità di adeguare il regime previsto dalla vigente tabella « A Import » nei confronti della Spagna, in conformità a quanto disposto dal citato regolamento n. 1524/70;

Decreta:

Articolo unico

Al decreto ministeriale 7 giugno 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 luglio 1970, n. 186, viene annessa la seguente appendice n. 7:

« Il rilascio delle autorizzazioni per l'importazione dalla Spagna delle merci elencate nella tabella « A Import », avverrà in via automatica — senza alcuna restrizione quantitativa — fatta eccezione delle merci indicate nell'appendice n. 1 e di quelle appresso specificate:

— 08.03 ex B	fichi secchi, in imballaggi immediati di peso netto superiore a 15 kg.;
— 08.04 ex B	uve secche, in imballaggi immediati di peso netto superiore a 15 kg.;
— 15.10 ex C	olii acidi di raffinazione;
— ex 20.05 C	paste di datteri, di fichi secchi e di uva secca, anche mescolate con paste di altre frutta;
— ex 20.07	succhi di frutta o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri, eccetto succhi di pompelmi e di ananassi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 10 ottobre 1970

Il Ministro per il commercio con l'estero
ZAGARI

Il Ministro per le finanze
PRETI

(12458)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1970.

Quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della provincia di Vercelli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;

Visti i seguenti decreti reali:

1) 15 febbraio 1923, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1923, al registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 2939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1925, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche del territorio della provincia di Novara, territorio attualmente suddiviso fra la provincia di Novara e la nuova provincia di Vercelli;

2) 10 aprile 1930, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1930, al registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 295, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 6 ottobre 1930, col quale furono radiati dall'elenco suddetto il corso d'acqua riale della Prera ed i tratti ad esso susseguenti della roggia del Pallone e del cavo Dondoglio, già inscritti al n. 129 dell'elenco e attualmente compresi nel territorio della provincia di Vercelli;

3) 1° marzo 1930, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1930, al registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 294, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 2 ottobre 1930, col quale il corso d'acqua roggia o cavo Alemanno, già inscritto al n. 122 dell'elenco suddetto e attualmente compreso nel territorio della provincia di Vercelli, fu radiato dall'elenco stesso per l'intero suo corso, dal punto in cui ha origine alla regione Val-

versa, in territorio di Roasenda, sino al punto in cui sfocia nel colatore La Valle o Druma;

4) 31 marzo 1932, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1932, al registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 161, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 1932, col quale furono radiati dall'elenco suddetto i seguenti corsi d'acqua, attualmente compresi nel territorio della provincia di Vercelli, già inscritti al n. 8) del succitato elenco:

a) roggia Gardina, limitatamente al tratto compreso fra il punto in cui ha origine e il punto in cui, nel territorio di Ronsecco presso la cascina Rondolino, si riuniscono lo scaricatore della roggia di Lachelle e il cavo Rosso;

b) canale Lamporasso, con il susseguente cavo Scalandrino, dal punto in cui ha origine fino al punto di confluenza colla roggia Acquanera;

5) 25 marzo 1935, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1935, al registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 100, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 29 ottobre 1935, con il quale fu approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della provincia di Vercelli;

6) 29 agosto 1941, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1941, al registro n. 22 Lavori pubblici, foglio n. 256, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 12 dicembre 1941, col quale fu approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della provincia di Vercelli;

Visto il decreto presidenziale 18 gennaio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1949, registro n. 4, Lavori pubblici, foglio n. 118, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1949, col quale fu approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche per il territorio della provincia di Vercelli;

Ritenuta l'opportunità di dichiarare il carattere pubblico di alcune acque nei comuni di Crescentino, Biella, Ponderano e Quaregna Cossato (provincia di Vercelli);

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni viene pubblicato l'allegato schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della provincia di Vercelli.

Il presente decreto e l'unito schema saranno pubblicati nei modi indicati nell'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto e dello schema nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana gli interessati potranno produrre opposizioni.

L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Vercelli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 novembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Vercelli

Numero d'ordine	Denominazione	Foce o sbocco (il numero tra parentesi si riferisce all'elenco principale delle acque pubbliche della provincia)	Comuni interessati	Limiti di demanialità
1	Acqua sotterranea del pozzo trivellato in Crescentino, ubicato nel F. 18, n. 61	Bacino del fiume Dora Baltea (2)	Crescentino	Dalla presa alla restituzione. La restituzione dell'acqua, previa depurazione, avverrà tramite il fosso comunale detto «Acqua Chiara» alla confluenza della Dora Baltea con il Po.
2	Acqua sotterranea del pozzo trivellato in Crescentino, ubicato nel F. 18, n. 167	Id.	Id.	Dalla presa alla restituzione.
3	Acqua sotterranea del pozzo trivellato in Crescentino, ubicato nel F. 18, n. 168	Id.	Id.	Dalla presa alla restituzione. La restituzione dell'acqua, previa depurazione, avverrà tramite il fosso comunale detto «Acqua Chiara» alla confluenza della Dora Baltea con il Po.
4	Acqua sotterranea del pozzo trivellato in Crescentino, ubicato nel F. 18, n. 115	Id.	Id.	Id.
5	Acqua sotterranea del pozzo trivellato in Crescentino, ubicato nel F. 18, n. 91	Id.	Id.	Id.
6	Sorgente ubicata nel Villaggio «La Marmora» di Biella, ubicata nel F. 61, mappale 155	Bacino del torrente Elvo (n. 20)	Biella Ponderano	Dallo sbocco alle origini. La restituzione avviene nel rio Bolume mediante la fognatura comunale di Ponderano.
7	Rio Parlamento	Rio Guargnasca (n. 96)	Quaregna Cossato	Dallo sbocco alle origini.

Visto, il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

(12438)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1970.

Approvazione di due opzioni a scadenza, relative ad assicurazioni sulla vita, presentate dalla società per azioni « Unione subalpina di assicurazioni », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Unione subalpina assicurazione », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di opzioni a scadenza;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti opzioni a scadenza, presentate dalla società per azioni « Unione subalpina assicurazione », con sede in Torino:

Opzione della rendita vitalizia differita su una testa adeguabile in una rendita su due teste, interamente o parzialmente reversibile, adeguabile in base ad un parametro determinato.

Opzione della rendita vitalizia differita su una testa adeguabile in una rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, adeguabile in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 2 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: BRANDI

(12474)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1970.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita per collettive ed opzioni a scadenza, presentate dalla società per azioni « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Riunione adriatica di sicurtà » con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita per collettive e di opzioni a scadenza;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita ed opzioni a scadenza, presentate dalla società per azioni « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Milano:

Tariffa A.I.L./60 per garantire, in caso di risoluzione del rapporto di impiego per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento, il pagamento dell'importo delle indennità maturato, con integrazione speciale in caso di morte ed integrazione di legge in caso di invalidità;

Opzione della rendita vitalizia differita su una testa adeguabile in una rendita su due teste, interamente o parzialmente reversibile, adeguabile in base ad un parametro determinato;

Opzione della rendita vitalizia differita su una testa adeguabile in una rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, adeguabile in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 2 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: BRANDI

(12472)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1970.

Accertamento della variazione percentuale dell'indice del costo della vita ai fini dell'applicazione della disciplina sulla perequazione automatica delle pensioni della previdenza sociale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica numero 24238 in data 5 agosto 1970;

Accertato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi rispettivamente fra i mesi di luglio 1969 e giugno 1970 ed i mesi di luglio 1968 e giugno 1969 è aumentato nella misura del 4,8 per cento;

Considerato che a norma del citato art. 19 le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, ivi compresi i trattamenti minimi, devono essere aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1971, in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice suddetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1971 le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentate in misura pari al 4,8 per cento del loro ammontare.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente decreto le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1970 salvo quanto disposto nel penultimo comma dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Roma, addì 3 dicembre 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(12893)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica della nuova convenzione dell'Organizzazione europea per le ricerche nucleari (CERN) e nuovo testo del relativo protocollo finanziario. (Ginevra, 14 dicembre 1967).

Il giorno 18 novembre 1970, in base ad autorizzazione disposta con legge 19 ottobre 1970, n. 791, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 13 novembre 1970, è stato depositato presso il direttore generale dell'Organizzazione europea per le ricerche nucleari (CERN) lo strumento di ratifica della nuova convenzione dell'Organizzazione europea per le ricerche nucleari (CERN) e del nuovo testo del relativo protocollo finanziario (Ginevra, 14 dicembre 1967).

In conformità del paragrafo 2 dell'articolo XVIII la convenzione è entrata in vigore, nei confronti dell'Italia, il 18 novembre 1970.

(12488)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione del perimetro del bacino montano del torrente Boesio in provincia di Varese

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre successivo, al registro n. 16, foglio n. 29, è stato determinato il perimetro del bacino montano del torrente Boesio per una superficie di ha. 4.375, ricadente nel territorio dei comuni di Azzio, Brenta, Caravate, Casalzuigno, Casteleabiaglio, Castelveccana, Cittiglio, Cuvio, Duno, Gemonio, Laveno Mombello ed Orino, tutti in provincia di Varese.

(12795)

Divieto di esercizio venatorio nella zona Bisagno in comune di Bargagli e Davagna

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1970 ai sensi dell'articolo 67-*bis* del testo unico sulla caccia del 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, è stata costituita l'oasi di protezione e rifugio per la fauna stanziale e migratoria i cui confini sono così delimitati: dalla località Cavassolo lungo la strada statale n. 45 sino alla località la Presa di Bargagli quindi, seguendo la strada comunale fino a Cisiano poi scendendo lungo il torrente Sestro sino ad incontrare il crinale costa Gramapon che segue in linea al crinale di monte Croce di Fò sino a Casoni di S. Alberto. Da tale località scende in linea al crinale del fossato, escludendo il cimitero e le case, sino a Traso, poi lungo il torrente Troso si congiunge con la strada statale n. 45 sino alla località Scoffera del comune di Davagna. Quindi prosegue sotto la strada Scoffera-Davagna Genova fino a località Cavassolo-basso dove incontra il punto di partenza.

(12490)

Costituzione di un'oasi di protezione della fauna in località « Gavadi » della provincia di Genova

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1970 è costituita, fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di rifugio per la selvaggina stanziale e migratoria i confini della quale sono i seguenti:

« da villa Gramizia per un breve tratto la carrozzabile per villa Alpicella, dal ponte sul rio Ravezza salendo per la valle sino a quota 900, sempre salendo lungo il rio Lodenasca sino a quota 1227, poi seguendo la mulattiera fino alla strada denominata dal Tomarlo (località Giaborni) scendendo quindi lungo la provinciale del Tomarlo sino alla località « Case Vaghe » al bivio Gavadi fino al rio Scanegalli e quindi rio Arbio fino a villa Gramiza.

(12491)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Avellino

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2995, in data 16 dicembre 1970, l'avv. Gaetano Orsino è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Avellino.

(12846)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Variante al piano regolatore di Napoli

Con decreto provveditoriale n. 58327 del 4 dicembre 1970 è stata approvata ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la delibera di giunta 17 dicembre 1969 ratificata dal consiglio comunale di Napoli con delibera del 27 febbraio 1970 relativa alla variante al piano regolatore generale limitatamente all'area di mq. 6250, riportata al foglio n. 11, part. 611, particella 70, particella 689, part. 121.

(12483)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Sarsina

Con decreto provveditoriale n. 1262 in data 9 dicembre 1970 il provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Emilia e Romagna ha approvato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, ultimo comma, ed 8, primo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, modificata ed integrata con legge 21 luglio 1965, n. 904, il programma di fabbricazione adottato e successivamente modificato dal comune di Sarsina con deliberazioni n. 94 del 29 dicembre 1963 e n. 63 del 15 maggio 1966, con le modifiche riportate nel decreto stesso e di cui alla deliberazione n. 51 del 21 aprile 1970.

Con il predetto decreto è stato altresì approvato, a termini dell'art. 8, primo comma, della menzionata legge 18 aprile 1962, n. 167, e per gli effetti della legge stessa, con lo stralcio dell'area specificata nel decreto medesimo, il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare, adottato dal succitato comune e successivamente modificato con deliberazioni n. 95 del 29 dicembre 1963 e n. 62 del 15 maggio 1966.

(12482)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bronte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1970, il comune di Bronte (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12664)

Autorizzazione al comune di Caltavuturo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1970, il comune di Caltavuturo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.916.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12665)

Autorizzazione al comune di Gela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1970, il comune di Gela (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 221.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(12666)

Autorizzazione al comune di S. Mauro Castelverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1970 il comune di S. Mauro Castelverde (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 60.152.958 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12667)

Autorizzazione al comune di Valledolmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1970, il comune di Valledolmo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.260.167 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso' a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12668)

Autorizzazione al comune di Cesena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1970, il comune di Cesena (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12669)

Autorizzazione al comune di Monterotondo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1970, il comune di Monterotondo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.723.597 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12670)

Autorizzazione alla provincia di Nuoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1970, la provincia di Nuoro viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 618.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12808)

Autorizzazione alla provincia di Reggio Emilia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1970, la provincia di Reggio Emilia viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 29.814.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12809)

Autorizzazione al comune di Arienzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1970, il comune di Arienzo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.611.090 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12671)

Autorizzazione al comune di Amatrice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1970, il comune di Amatrice (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.614.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12672)

Autorizzazione al comune di Oricola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1970, il comune di Oricola (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.255.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12673)

Autorizzazione al comune di Acquafondata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1970, il comune di Acquafondata (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.068.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12674)

Autorizzazione al comune di Ariano Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1970, il comune di Ariano Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 353.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12675)

Autorizzazione al comune di Collevecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1970, il comune di Collevecchio (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.064.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12676)

Autorizzazione al comune di Capitignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1970, il comune di Capitignano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.583.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12677)

Autorizzazione al comune di Colle d'Anchise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1970, il comune di Colle d'Anchise (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 9.375.116, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12678)

Autorizzazione al comune di Corato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1970, il comune di Corato (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 718.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12679)

Autorizzazione al comune di Frignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1970, il comune di Frignano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.152.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12680)

Autorizzazione al comune di Furnari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1970, il comune di Furnari (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.717.746, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12681)

Autorizzazione al comune di Frattamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1970, il comune di Frattamaggiore (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 297.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(12682)

Autorizzazione al comune di Gemmano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1970, il comune di Gemmano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.544.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12683)

Autorizzazione al comune di Giustenice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1970, il comune di Giustenice (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.507.358, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12684)

Autorizzazione al comune di Imola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1970, il comune di Imola (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 214.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12685)

Autorizzazione al comune di Liberi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1970, il comune di Liberi (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.203.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12686)

Autorizzazione al comune di Longiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1970, il comune di Longiano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.087.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12687)

Autorizzazione al comune di Lecce nei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1970, il comune di Lecce nei Marsi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.075.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12688)

Autorizzazione al comune di Monticiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1970, il comune di Monticiano (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.162.860 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12689)

Autorizzazione al comune di Montecastrilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1970, il comune di Montecastrilli (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.231.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12690)

Autorizzazione al comune di Montereale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1970, il comune di Montereale (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 56.930.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12691)

Autorizzazione al comune di Monterosi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1970, il comune di Monterosi (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.252.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12692)

Autorizzazione al comune di Montalbano Elicona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1970, il comune di Montalbano Elicona (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.661.811, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12693)

Autorizzazione al comune di Maletto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1970, il comune di Maletto (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.465.578, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12694)

Autorizzazione al comune di Novara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1970, il comune di Novara viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 402.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12695)

Autorizzazione al comune di Narni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1970, il comune di Narni (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12696)

Autorizzazione al comune di Novara di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1970, il comune di Novara di Sicilia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.596.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12697)

Autorizzazione al comune di Noragugume ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1970, il comune di Noragugume (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.920.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12698)

Autorizzazione al comune di Paganico Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1970, il comune di Paganico Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.465.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12699)

Autorizzazione al comune di Prezza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1970, il comune di Prezza (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.777.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12700)

Autorizzazione al comune di Pizzoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1970, il comune di Pizzoli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.499.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12701)

Autorizzazione al comune di Poggio San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1970, il comune di Poggio San Lorenzo (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.864.963, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12702)

Autorizzazione al comune di Parrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1970, il comune di Parrano (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.505.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12703)

Autorizzazione al comune di Pagliara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1970, il comune di Pagliara (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.782.769, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12704)

Autorizzazione al comune di Ravello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1970, il comune di Ravello (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.978.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12705)

Autorizzazione al comune di Riofreddo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1970, il comune di Riofreddo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.117.033, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12706)

Autorizzazione al comune di Reitano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1970, il comune di Reitano (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.030.888, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12707)

Autorizzazione al comune di Ramacca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1970, il comune di Ramacca (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 167.828.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12708)

Autorizzazione al comune di Rometta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1970, il comune di Rometta (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.235.197, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12709)

Autorizzazione al comune di Selci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1970, il comune di Selci (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.796.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12710)

Autorizzazione al comune di San Bellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1970, il comune di San Bellino (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.828.777, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12711)

Autorizzazione al comune di San Massimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1970, il comune di San Massimo (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.321.214, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12712)

Autorizzazione al comune di S. Marzano di S. Giuseppe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1970, il comune di S. Marzano di S. Giuseppe (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.383.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12713)

Autorizzazione al comune di S. Maria Imbaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1970, il comune di S. Maria Imbaro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.850.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12714)

Autorizzazione al comune di Scafati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1970, il comune di Scafati (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 139.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12715)

Autorizzazione al comune di S. Giuseppe Vesuviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1970, il comune di S. Giuseppe Vesuviano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12716)

Autorizzazione al comune di Sirignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1970, il comune di Sirignano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.379.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12717)

Autorizzazione al comune di Sarzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1970, il comune di Sarzana (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.731.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12718)

Autorizzazione al comune di San Ginesio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1970, il comune di San Ginesio (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.618.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12719)

Autorizzazione al comune di Vivaro Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1970, il comune di Vivaro Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.299.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12720)

Autorizzazione al comune di Volterra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1970, il comune di Volterra (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 257.711.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12721)

Autorizzazione al comune di Vitulazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1970, il comune di Vitulazio (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.529.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12722)

Autorizzazione al comune di Vibo Valentia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1970, il comune di Vibo Valentia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 620.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12723)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 242

Corso dei cambi del 23 dicembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	623,60	623,25	623,43	623,33	623,25	623,62	623,50	623,33	623,63	623,25
Dollaro canadese	613,10	613,50	613,75	613,90	613 —	613,12	613,95	613,90	613,10	613,90
Franco svizzero	144,72	144,60	144,62	144,615	144,50	144,71	144,62	144,615	144,72	144,60
Corona danese	83,34	83,30	83,30	83,31	83,30	83,35	83,32	83,31	83,34	83,30
Corona norvegese . .	87,53	87,47	87,50	87,53	87,50	87,52	87,51	87,53	87,53	87,50
Corona svedese	120,65	120,58	120,70	120,72	120,60	120,65	120,73	120,72	120,65	120,60
Fiorino olandese	173,31	173,25	173,28	173,29	173,10	173,52	173,32	173,29	173,31	173,20
Franco belga .	12,56	12,56	12,5650	12,5575	12,545	12,56	12,56	12,5575	12,56	12,56
Franco francese .	112,98	112,91	112,95	112,91	112,80	112,98	112,92	112,91	112,98	112,88
Lira sterlina .	1492,20	1492,30	1492,60	1491,70	1491,75	1492,20	1491,90	1491,70	1492,20	1491,70
Marco germanico . . .	171,39	171,37	171,25	171,245	171,25	171,38	171,21	171,245	171,39	171,38
Scellino austriaco .	24,15	24,15	24,15	24,1920	24,20	24,15	24,1475	24,1920	24,15	24,15
Escudo portoghese	21,83	21,80	21,84	21,84	21,80	21,82	21,82	21,84	21,83	21,82
Peseta spagnola . . .	8,96	8,95	8,96	8,9625	8,95	8,96	8,96	8,9625	8,96	8,96

Media dei titoli del 23 dicembre 1970

Rendita 5 % 1935 .	94,675
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,75
» 3,50 % (Ricostruzione) .	80,325
» 5 % (Ricostruzione)	88,65
» 5 % (Riforma fondiaria) .	89,15
» 5 % (Città di Trieste) .	88,325
» 5 % (Beni esteri) .	87,95
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . .	86,175
» 5,50 % » » 1968-83 . .	86,625
» 5,50 % » » 1969-84 . .	89,95
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . . .	95,45
» » » 5,50 % '976 . .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,375
» » » 5,50 % 1977 .	99,725
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	99,825
» 5 % (» 1° aprile 1973)	96,95
» 5 % (» 1° aprile 1974)	94,175
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,10
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	90,10
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	89,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,05
» 5'50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	97,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 dicembre 1970

Dollaro USA	623,415
Dollaro canadese .	613,925
Franco svizzero	144,617
Corona danese	83,315
Corona norvegese .	87,52
Corona svedese . .	120,725
Fiorino olandese .	173,305
Franco belga	12,559
Franco francese	112,915
Lira sterlina	1491,80
Marco germanico	171,227
Scellino austriaco	24,145
Escudo portoghese	21,83
Peseta spagnola	8,961

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Cantina sociale di Celle Enomondo e zone limitrofe », a responsabilità illimitata, con sede in Celle Enomondo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 dicembre 1970 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Cantina sociale di Celle Enomondo e zone limitrofe » a responsabilità illimitata, con sede in Celle Enomondo (Asti), composto dai signori:

Suadoni rag. Angelo, presidente;

Pasta avv. Guglielmo e Rosso rag. Giuseppe, membri.

(12481)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1970, registro n. 109 Pubblica istruzione, foglio n. 75, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Corinaldesi Carla avverso la decisione datata 15 luglio 1966 della commissione ex art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, funzionante presso il provveditorato agli studi di Pordenone, con la quale veniva rigettato il ricorso presentato dall'insegnante avverso la graduatoria per l'insegnamento della lingua inglese negli istituti di 2° grado del circondario di Pordenone.

(12479)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° luglio 1970 al 31 ottobre 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1270/70, n. 1538/70, n. 1747/70 e n. 1965/70, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) e ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (u.c.) per 1 kg di saccarosio contenuto (1 u.c. = lire italiane 625) (1)			
		dal 1°-7-70 al 31-7-70	dal 1°-8-70 al 31-8-70	dal 1°-9-70 al 30-9-70	dal 1°-10-70 al 31-10-70
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	D. altri zuccheri e sciroppi:				
	I. sciroppo di saccarosio	0,1183	0,1177	0,1175	0,1169
	II. maltosio e sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto)	0,1183	0,1177	0,1175	0,1169
	III. zucchero invertito liquido o solido, levulosio	0,1183	0,1177	0,1175	0,1169
	IV. non nominati:				
	ex a. zuccheri, escluso il sorbosio	0,1183	0,1177	0,1175	0,1169
	b. sciroppi	0,1183	0,1177	0,1175	0,1169
	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,1183	0,1177	0,1175	0,1169
	F. zuccheri e melassi, caramellati:				
	ex I. zuccheri della voce 17.01	0,1183	0,1177	0,1175	0,1169
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	C altri:				
	I. zuccheri	0,1183	0,1177	0,1175	0,1169
	II. sciroppi	0.1183	0,1177	0,1175	0,1169
		Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)			
		dal 1°-7-70 al 31-7-70	dal 1°-8-70 al 31-8-70	dal 1°-9-70 al 30-9-70	dal 1°-10-70 al 31-10-70
17.03	Melassi, anche decolorati	zero	zero	zero	zero

(1) L'ammontare della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto esportato è calcolato moltiplicando il « tenore di saccarosio » di tale prodotto (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) per l'importo di base.

Tuttavia:

a) non è concessa restituzione per gli sciroppi aventi un grado di purezza inferiore all'85%;

b) per gli sciroppi con purezza pari o superiore all'85 % ed inferiore al 94,5 % il tenore di saccarosio (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) è fissato forfettariamente al 73 % del peso allo stato secco;

c) per gli sciroppi con purezza pari o superiore al 94,5 % il tenore di saccarosio (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) è quello risultante dall'analisi.

Il « tenore di saccarosio » (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) per 100 chilogrammi di prodotto e la « percentuale o grado di purezza » degli sciroppi, sono determinati mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane conformemente allo art. 13 del Regolamento C.E.E. n. 394/70.

(11967)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 2 ottobre 1970 all'8 ottobre 1970 a norma del Regolamento C.E.E. n. 1978/70 ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (*a*)
10.06	Riso:	
	A. greggio o semigreggio (non pilato):	
	(II) Riso semigreggio (non pilato):	
	(a) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . .	6,100
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi . .	9,000
	(b) altro:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	6,500
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,000
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
	(I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	7,390 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	10,798 (*b*)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	7,870 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	11,500 (*b*)
	(II) altro:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	8,787 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,127 (*b*)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	9,420 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	13,000 (*b*)
	C. spezzato	3,000

(*a*) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(*b*) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.

Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(11968)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale, n. 18, *in data 10 dicembre 1970, sono stati* pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Centro di studio sui mitocondri e metabolismo energetico, Bari.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Centro di studio sui mitocondri e metabolismo energetico, Bari.

Concorso per titoli e per esame colloquio a tre posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche assegnati al laboratorio di nematologia agraria applicata ai vegetali, Bari.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di nematologia agraria applicata ai vegetali, Bari.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di nematologia agraria applicata ai vegetali, Bari.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di ricerche su tecnologia dei polimeri e reologia, Napoli.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di ricerche su tecnologia dei polimeri e reologia, Napoli.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Centro di studio per la termodinamica ed elettrochimica dei sistemi salini fusi e solidi, Pavia.

Concorso per esami e per titoli a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di acustica « O. M. Corbino », Roma.

Concorso per esame e per titoli a tre posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di acustica « O. M. Corbino », Roma.

Concorso per titoli e per esami ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di acustica « O. M. Corbino », Roma.

Concorso per esami e per titoli ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di acustica « O. M. Corbino », Roma.

Concorso per esami e per titoli a due posti di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di acustica « O. M. Corbino », Roma.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di elettronica dello stato solido, Roma.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di teoria e struttura elettronica e comportamento spettrochimico dei composti di coordinazione, Roma.

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il giorno 25 gennaio 1971 e che per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca, ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, 00100, Roma.

(12912)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso per esami a sessanta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge *19 dicembre 1969, n. 1025;*

Visto il regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, in data 24 febbraio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista l'approvazione del comitato amministrativo in data *9 novembre 1970;*

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sessanta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Istituto centrale di statistica.

Un quarto dei suddetti posti, ai sensi dell'art. 96 del regolamento del personale dell'Istituto centrale di statistica, citato nelle premesse, è riservato al personale in servizio alla data del 24 febbraio 1967 presso l'Istituto stesso e che sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, nonchè degli altri requisiti prescritti.

I posti riservati al personale di cui sopra, qualora non possano essere coperti per mancanza di vincitori, saranno conferiti agli altri concorrenti secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto d'istruzione secondaria di 2° grado. Possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di ufficiale di statistica di 2ª classe ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

C) buona condotta, al cui accertamento provvede d'ufficio l'amministrazione;

D) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, che l'amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita medica di controllo;

E) età non inferiore al 18 anni e non superiore ai 32 anni.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle vigenti disposizioni di legge;

d) per i profughi dai territori di confine; per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950); per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306; per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

L'elevazione di cui al precedente n. 1) si cumula con quelle contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è elevato a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto fino ai 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 12, ultimo comma, della legge stessa;

7) il limite massimo di età è protratto inoltre a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e per la guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi della sedicente repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra a norma delle vigenti disposizioni.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio:

gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa;

gli invalidi che, per la natura ed il grado della loro invalidità, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti;

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui alla tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per i profughi di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130 e successive modificazioni e proroghe, che siano disoccupati;

c) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, ad esclusione delle categorie contemplate dall'art. 3 secondo comma della legge medesima;

d) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio, e per gli appartenenti alle altre categorie assimilate agli orfani di guerra;

e) per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, ad esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11, e per gli orfani e le vedove dei caduti del lavoro di cui alla legge medesima.

Si prescinde dal limite d'età per i candidati che all'atto della presentazione della domanda di ammissione al concorso appartengano al personale di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o delle amministrazioni civili dello Stato.

Si prescinde parimenti dal limite d'età per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non sono ammessi al concorso coloro i quali siano esclusi dallo elettorato attivo politico, siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento motivato, può escludere dal concorso, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo e indirizzate all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale, via Cesare Balbo n. 16 - Roma, dovranno pervenire all'istituto stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che verrà apposto su di esse a cura dell'ufficio protocollo dell'istituto.

Delle domande presentate a mano al competente ufficio protocollo dell'istituto sarà rilasciata ricevuta.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute all'istituto dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema esemplificativo allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome. Le donne coniugate dovranno indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio;

2) la data ed il comune di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno altresì dichiarare a quale titolo previsto dalle vigenti disposizioni possono beneficiare della elevazione di tale limite o della esenzione dal medesimo;

3) il domicilio ed i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze durante l'anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I minori di anni 21 dovranno dichiarare se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Tale dichiarazione, qualora non ricorrano i casi in essa previsti, dovrà essere resa in senso negativo, secondo l'indicazione contenuta nello schema esemplificativo della domanda allegato al presente bando;

7) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'autorità scolastica che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico in cui è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, debbono altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

9) l'eventuale appartenenza al personale dell'Istituto centrale di statistica alla data del 24 febbraio 1967, ai fini della riserva di posti prevista dall'art. 1 secondo comma, del presente bando;

10) la eventuale appartenenza al ruolo del personale dello Istituto centrale di statistica od ai ruoli degli impiegati civili dello Stato e la qualifica rivestita;

11) servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

12) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

13) di essere consapevoli che in qualunque momento potranno essere destinati a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica;

14) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, comprensivo del codice di avviamento postale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le dichiarazioni di cui ai punti 9), 10), 11) e 12) del presente articolo dovranno essere rese soltanto nel caso che ricorrano le circostanze in essi previste.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e dello Stato sarà sufficiente l'apposizione sulla domanda, in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare sarà sufficiente il visto del comandante del corpo al quale appartengono.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

La commissione esaminatrice, composta come previsto dallo art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successiva deliberazione.

Art. 5.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di due prove scritte, da svolgersi ciascuna nel periodo massimo di sei ore, e di una prova orale sulle seguenti materie:

1ª Prova scritta

Risoluzione di un problema di matematica nei limiti del seguente programma:

Espressioni algebriche; principali identità; equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado; applicazioni dell'algebra alla geometria; logaritmi ed uso delle tavole; operazioni sui radicali ed estrazione delle radici quadrate e cubiche; equivalenza e similitudine delle figure piane; aree delle superfici delle figure piane; elementi di geometria solida; aree delle superfici e volumi dei principali solidi geometrici.

2ª Prova scritta

Svolgimento di un tema su nozioni di economia politica e scienza delle finanze.

Prova orale

Le materie indicate per le prove scritte nonchè le seguenti:

a) *Statistica*:

Nozioni generali sulle rilevazioni; unità statistiche di rilevazione; rilevazioni totali e rilevazioni parziali; modelli di rilevazione; esecuzione delle rilevazioni; revisione critica e spoglio dei modelli di rilevazione; tabellazione e pubblicazione dei dati; natura e funzioni degli organi di rilevazione; rappresentazioni grafiche; medie, variabilità; rapporti statistici, con particolare riguardo ai numeri indici.

b) *Demografia*:

Concetto e limiti della demografia; distribuzione della popolazione sul territorio; composizione della popolazione per sesso, età, stato civile, professione e rami di attività economica; censimenti della popolazione; movimento naturale della popolazione e sue modalità di rilevazione; natalità e nati-mortalità; rapporto dei sessi alla nascita; stagionalità delle nascite; mortalità secondo il sesso, l'età, lo stato civile, la condizione economica; mortalità infantile; anagrafe della popolazione; iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza; movimento migratorio da e per l'estero.

c) *Statistica economica*:

Definizione e contenuto della statistica economica; imprese: generalità e definizioni; censimenti delle attività industriali e commerciali; censimenti dell'agricoltura; famiglie e forze di lavoro; definizioni e caratteri; rilevazioni campionarie sulle forze di lavoro; pubblica amministrazione; reddito nazionale; formazione del capitale e ricchezza nazionale; moneta e prezzi; natura e formazione dei prezzi; rilevazione statistica dei prezzi; indici dei prezzi; indici generali dei prezzi all'ingrosso; indici dei prezzi al consumo; costo vita; indici dei prezzi delle merci importate ed esportate; indici delle quantità; indici e rilevazioni statistiche della produzione agraria, forestale e zootecnica; indici e rilevazioni statistiche della produzione industriale; indici e rilevazioni statistiche sui rami di attività terziarie; indici e rilevazioni statistiche delle quantità importate ed esportate.

d) *Nozioni di diritto pubblico*:

Ordinamento giuridico; concetto ed elementi costitutivi dello Stato; la Costituzione della Repubblica italiana; leggi in senso formale ed in senso materiale; atti aventi forza di legge; regolamenti, istruzioni e circolari; la funzione amministrativa; l'organizzazione amministrativa dello Stato: amministrazione diretta ed indiretta, amministrazione governativa centrale e locale, amministrazione autarchica territoriale e non territoriale; rapporto di pubblico impiego; responsabilità disciplinare, contabile e civile dei pubblici impiegati; beni e servizi pubblici; diritti soggettivi ed interessi legittimi; i ricorsi amministrativi.

e) *Nozioni sugli spogli meccanografici e sulla elaborazione elettronica dei dati*;

f) *Organi del sistema statistico italiano. Ordinamento, attribuzioni e funzionamento dell'Istituto centrale di statistica.*

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Le prove scritte del concorso non s'intendono superate se il candidato non ottenga una media di almeno sette decimi nelle due prove e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 8.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio di esse.

Del diario verrà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dello istituto.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata, dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale saranno invitati a far pervenire all'Istituto centrale di statistica nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti da quello successivo alla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti redatti nelle apposite forme — attestanti gli eventuali titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto a precedenza e a preferenza nella nomina.

Art. 11.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno formate tenendo conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini e sino al limite della metà dei posti messi a concorso, nonchè della riserva prevista dall'art. 1, secondo comma, del presente bando.

Art. 12.

Il presidente dell'istituto, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria di merito e dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori saranno affisse all'albo dell'Istituto. Di tale affissione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica, Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio richiesto per la ammissione al concorso o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia conforme debitamente autenticata, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale od al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o dal funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite di età di cui al precedente art. 2 produrranno i relativi documenti — redatti nelle apposite forme — in base alle vigenti disposizioni, qualora non li abbiano già presentati ai fini delle preferenze e precedenze di cui allo art. 10 del presente bando;

3) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso. Tale certificato dovrà attestare altresì il possesso dei suddetti requisiti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta da bollo, rilasciato dalla competente procura della Repubblica;

6) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato dovrà farne menzione ed indicare che la imperfezione stessa non menoma l'attitudine al servizio ed in particolare al regolare impiego delle macchine statistiche. Dal certificato deve, inoltre, risultare che l'interessato è stato sottoposto all'esame sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove si tratti di mutilato od invalido di guerra od assimilato, di mutilato o invalido per servizio, di mutilato od invalido del lavoro, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

7) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa dell'Esercito o dell'Aeronautica o del personale C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

8) certificato di stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ove non sia già stato prodotto ai fini delle preferenze di cui al precedente art. 10.

I candidati che appartengano ai ruoli del personale dello Istituto centrale di statistica dovranno produrre soltanto il documento di cui al n. 1) del presente articolo.

I candidati appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre, oltre ai documenti previsti ai punti precedenti, la copia integrale dello stato matricolare di data non anteriore a tre mesi dalla data della comunicazione di cui al presente articolo.

I documenti di cui ai punti 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante le condizioni di povertà.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

I vincitori del concorso che avranno presentato, nel termine di cui al precedente art. 13, i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti saranno nominati vice revisori in prova nel ruolo della carriera di concetto dello Istituto centrale di statistica e, in qualunque momento, potranno essere destinati agli Uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'istituto, ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025.

L'amministrazione si riserva la facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria del concorso, entro il limite di un quinto di quelli messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione si riserva la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine dei candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 15.

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento per il personale dell'istituto.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, e durante tale periodo compete all'impiegato il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di vice revisore.

Il periodo di prova potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del comitato amministrativo. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova il presidente dell'istituto, con provvedimento motivato, dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica di vice revisore. Per essi il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

La nomina del candidato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine stabilito dall'Istituto decorre agli effetti economici dal giorno in cui assume servizio.

Il candidato che abbia conseguito la nomina in prova e che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto decade dalla nomina.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1970

Il presidente: DE MEO

ALLEGATO

(Schema esemplificativo della domanda da compilare su carta da bollo)

All'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo, 16 - 00184 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a sessanta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto di codesto Istituto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. . . del . . . .

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere nato il . . . . . a . . . . . (provincia di . . . . .);

2) di poter beneficiare dell'elevazione del limite massimo di età perchè (2) . . . .;

3) di essere domiciliato in (3) . . . .;

4) di essere cittadino italiano;

5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

6) di non aver riportato condanne penali (5), e di non avere procedimenti penali pendenti;

7) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione: (6) . . . .;

8) di essere in possesso del . . . . . conseguito presso la scuola . . . . . nell'anno scolastico . . .;

9) di potersi avvalere della riserva di posti prevista dallo art. 1, secondo comma, del bando di concorso perchè alla data del 24 febbraio 1967 apparteneva al personale dell'Istituto centrale di statistica;

10) di appartenere al personale di ruolo di . . . . con la qualifica di (7) . . . .

11) di avere prestato servizio presso (8) . . . . . dal . . . al . . . e che il rapporto di impiego è cessato per . . . .;

12) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

13) di essere consapevole che, in caso di nomina, potrà in qualunque momento essere destinato a prestare servizio presso gli Uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica.

Chiede, inoltre, che le comunicazioni relative al concorso gli vengano inviate al seguente indirizzo (9) . . . . .; impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data .

Firma del candidato
. . . . (10)

---

(1) Le donne coniugate indichino, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome proprio.

(2) Il candidato che abbia superato l'età di 32 anni, dichiari a quale dei titoli indicati nell'art. 2 del bando beneficia della elevazione o della esenzione da detto limite.

(3) Indichi l'indirizzo completo ed i comuni dove abbia avuto eventualmente residenza durante l'anno.

(4) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, ne indichi i motivi. I minori di anni 21 dovranno dichiarare, comunque, se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, impediscano il possesso dei diritti politici.

(5) In caso contrario, indichi le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa.

(6) Indichi di aver prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato. In quest'ultimo caso, indichi l'infermità o la imperfezione che ha dato luogo al giudizio di riforma.

(7) Da indicare solo nel caso in cui il candidato sia impiegato di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o dell'amministrazione dello Stato.

(8) Da indicare solo nel caso che il candidato in precedenza abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

(9) L'indirizzo dovrà essere comprensivo del codice di avviamento postale.

(10) La firma del candidato dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e, per quelli dell'amministrazione dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del corpo al quale appartengono.

(12647)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sessione speciale degli esami di abilitazione all'insegnamento negli istituti d'istruzione secondaria con lingua d'insegnamento slovena delle province di Gorizia e di Trieste.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 15 dicembre 1955 n. 1440, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 1956, n. 28, che detta nuove norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 ottobre 1957, n. 267, che approva il regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio;

Visto i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, e 24 ottobre 1967, n. 1127, che approva il regolamento per lo svolgimento per gli esami di Stato per l'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media;

Vista la legge 19 luglio 1961, n. 1012, circa la disciplina delle istituzioni scolastiche nelle province di Gorizia e nel territorio di Trieste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1967, n. 418, che approva gli orari e programmi di insegnamento nelle scuole medie con lingua d'insegnamento slovena;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1968 circa l'istituzione di scuole medie con lingua d'insegnamento slovena;

Ordina:

Art. 1.

Gli insegnanti non di ruolo degli istituti e delle scuole con insegnamento di lingua slovena nelle province di Trieste e Gorizia conseguono, in seguito all'esito favorevole di una ispezione e di una prova orale l'abilitazione ai sensi dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, nelle discipline cui si riferisce il posto da essi occupato.

Art. 2.

Gli insegnanti non di ruolo che, nel periodo tra l'anno scolastico 1954-55 - l'anno scolastico 1969-70, abbiano insegnato negli istituti di istruzione secondaria con insegnamento di lingua slovena per almeno cinque anni scolastici, anche non successivi, discipline comprese nella tabella *A* annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972 e nell'allegato *B* del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, conseguono, in seguito all'esito favorevole di una ispezione e di una prova orale, l'abilitazione ai sensi dello art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, per l'insegnamento negli istituti e scuole con lingua slovena.

Art. 3.

Il quinquennio, di cui al predetto articolo, è ridotto ad un triennio per i mutilati ed invalidi di guerra, per i combattenti, reduci e partigiani, per i perseguitati politici e razziali.

Ai fini della validità il servizio nel quinquennio o nel triennio deve essere prestato, in ciascun anno scolastico, per la durata e col possesso di uno dei titoli di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel tempo per il conferimento degli incarichi e supplenze.

Art. 4.

Gli insegnanti di cui al predetto art. 2 possono chiedere entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* di essere sottoposti all'ispezione e alla prova orale per l'accertamento della loro preparazione culturale e didattica, con domanda redatta in carta legale e rivolta al provveditore agli studi di Trieste.

Nella domanda devono essere indicati:

1) cognome, nome, data e luogo di nascita (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubili);

2) sede e istituto presso cui attualmente si presta servizio;

3) titolo di studio posseduto e università o istituto che l'ha rilasciato;

4) abilitazione richiesta con l'indicazione della disciplina o gruppo di discipline cui si riferisce il posto occupato;

5) indicazione del servizio scolastico prestato durante il periodo citato nell'art. 2;

6) esatto recapito nel quale si chiede che vengano inviate eventuali comunicazioni;

7) la domanda dovrà essere datata e firmata. La firma sarà autenticata dal capo d'istituto. La domanda corredata dei documenti elencati nel successivo articolo, sarà inoltrata per posta a mezzo di plico raccomandato.

Art. 5.

Alla domanda devono essere allegati:

a) certificato di nascita su carta da bollo;

b) titolo di studio, in originale o in copia autentica, valevole per l'ammissione in bollo;

c) ricevuta del pagamento della tassa di esame di L. 4000 sul c/c postale n. 1/53000 intestato all'Ufficio I.G.E. di Roma;

d) certificati rilasciati dai capi d'istituto, dai quali risulti il servizio quinquennale o triennale. In tali certificati devono essere indicati, per ciascun anno, la data di inizio del servizio, con la partecipazione o meno alle operazioni di scrutinio ed alle sessioni di esame, le ore settimanali e le classi in cui l'insegnamento è stato impartito, la qualifica riportata;

e) eventuali certificati rilasciati a norma delle disposizioni vigenti attestanti la qualità di mutilati, di invalidi di guerra, di combattente, di reduce, di partigiano, di perseguitato politico e razziale.

Art. 6.

Scaduto il termine di cui al precedente art. 4 e dopo l'esame delle domande, il provveditore agli studi di Trieste, escluderà, con proprio decreto motivato, dalla ispezione e dalla prova coloro che risulteranno privi dei predetti requisiti di ammissione, nonchè coloro che avranno fatto la domanda oltre il termine di scadenza o non l'avranno corredata, entro il termine stesso, dei documenti richiesti, o non avranno regolarizzato e restituito, entro il termine loro assegnato, i documenti formalmente imperfetti.

Art. 7.

Dopo tali operazioni il provveditore agli studi di Trieste includerà i candidati ammessi all'ispezione e alla prova in elenchi distinti a seconda della disciplina o del gruppo di discipline, per le quali viene chiesta l'abilitazione. Tali elenchi dovranno essere trasmessi sollecitamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Ufficio concorsi scuole medie.

Art. 8.

L'ispezione dovrà accertare, tenuto conto della complessa attività dell'insegnante, l'attitudine professionale del candidato e la capacità a servirsi per le discipline che lo richiedano dei sussidi didattici e sperimentali.

L'incarico delle ispezioni sarà conferito dal provveditore agli studi di Trieste ai presidi e professori di ruolo ordinario che abbiano insegnato o insegnino la disciplina o le discipline relative all'abilitazione richiesta ritenuti idonei, per prestigio, esperienza didattica e preparazione culturale.

I nominativi dei presidi e dei professori prescelti dovranno essere preventivamente proposti per la convalida al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Ufficio concorsi scuole medie.

L'ispezione si effettua nelle scuole dove prestano servizio i candidati.

Gli incaricati delle ispezioni invieranno al provveditore agli studi di Trieste, in duplice copia, i relativi rapporti nei quali dovrà risultare in modo esplicito se l'ispezione abbia avuto esito positivo o negativo.

Art. 9.

I candidati che superino l'ispezione sono inclusi in ordine alfabetico in appositi elenchi, redatti in duplice copia, una delle quali da affiggere all'albo del provveditorato agli studi di Trieste, l'altra da trasmettere al Ministero - Direzione generale del personale e affari generali e amministrativi - Ufficio concorsi scuole medie.

Sulla base di tali elenchi il Ministro per la pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, a nominare le relative commissioni giudicatrici con l'osservanza delle disposizioni con-

tenute nell'art. 13 del regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972.

La prova consisterà in un colloquio inteso a saggiare la preparazione culturale e didattica dell'insegnante in relazione alla disciplina o alle discipline per le quali è stata richiesta l'abilitazione. Detto colloquio per le materie pratiche o grafiche sarà, ove la commissione lo ritenga opportuno, integrato da esercitazioni pratiche. Il colloquio si svolgerà nei limiti dei programmi stabiliti per la prova orale nei citati regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972 e decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1966, n. 1298, corrispondenti alla disciplina o gruppo di discipline per le quali è stata richiesta l'abilitazione, con particolare riferimento agli argomenti compresi nei programmi di insegnamento della disciplina o delle discipline.

Art. 10.

I candidati sono chiamati a turno mediante lettera raccomandata dal provveditore agli studi di Trieste. Decade dal diritto alla prova chi non risulti presente nel giorno e nell'ora stabiliti.

Il provveditore agli studi, tuttavia, ha facoltà quando ricorrano giustificati motivi di concedere una proroga sempre che la commissione non abbia ultimati i propri lavori.

La commissione nei verbali di esame, redatti in conformità delle istruzioni che saranno a suo tempo impartite, farà esplicita menzione, sottoscritta da tutti i membri della commissione stessa, del risultato positivo o negativo conseguito da ciascun candidato.

Art 11.

Coloro che superano la prova di cui al precedente art. 9 sono abilitati, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, per l'insegnamento negli istituti e scuole con lingua slovena. Tale abilitazione è valutata col punteggio minimo delle abilitazioni per esami.

Il presidente della commissione raggruppa gli abilitati in ordine alfabetico in appositi elenchi distinti per disciplina o gruppo di discipline per le quali sono state conseguite le abilitazioni. Copie di detti elenchi sottoscritti da tutti i membri della commissione saranno inviate al Ministero Direzione generale del personale Ufficio concorsi scuole medie che ne curerà le pubblicazioni nel Bollettino ufficiale del Ministero Parte II e per l'affissione all'albo del provveditorato agli studi di Trieste.

La validità giuridica dell'abilitazione conseguita in applicazione della presente ordinanza decorrerà, ad ogni effetto, dal giorno successivo a quello in cui avranno avuto termine i lavori delle commissioni giudicatrici.

Art. 12.

Dopo la pubblicazione dell'elenco nel Bollettino ufficiale gli interessati potranno ottenere il certificato attestante l'abilitazione conseguita, inoltrando al Ministero Ufficio concorsi scuole medie:

a) domanda in carta legale nella quale siano ben precisati oltre alle generalità (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili), il luogo e data di nascita e l'indirizzo, l'abilitazione di cui si chiede l'attestato:

b) ricevuta della tassa di L. 10.000 (dovuta *una tantum* da parte di coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente) a favore dell'Opera dell'università o dell'istituto universitario dove essi hanno conseguito il titolo accademico;

c) marca da bollo da L. 500 che sarà applicata e annullata sul certificato a cura del Ministero.

Art. 13.

Per quanto altro occorra all'esecuzione della presente ordinanza e che non sia in essa prescritto o richiamato, valgono le norme dei regolamenti citati in premessa.

I provveditori agli Studi di Trieste e Gorizia avranno cura di dare la massima diffusione alla presente ordinanza.

Roma, addì 12 dicembre 1970

Il Ministro: MISASI

(12586)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sottocommissioni esaminatrici del compartimento di Venezia per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleduecento posti di manovale in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1970, n. 16622, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleduecento posti di manovale in prova;

Delibera:

Le sottocommissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, per il compartimento di Venezia, sono composte come segue:

1ª *sottocommissione*:

Rizzi dott. Alfredo, ispettore principale, membro;
Vendraminelli Guido, capo stazione superiore, membro;
Angelini Sergio, segretario superiore, membro;
Varola Sergio, coadiutore capo, membro;
De Filippo Alfredo, coadiutore capo, segretario.

2ª *sottocommissione*:

Bellamio Ettore, ispettore principale, membro;
Zampieri Mario, segretario superiore, membro;
Callegari Sergio, coadiutore capo, membro;
Favaro Giuliano, revisore capo, membro;
Noto Francesco, coadiutore capo, segretario.

3ª *sottocommissione*:

Polizzi dott. Francesco, ispettore, membro;
Barbaro Emilio, segretario tecnico superiore, membro;
Sdrigotti Volveno, segretario superiore, membro;
Monopoli Sergio, segretario capo, membro;
Capogrosso Luciano, revisore capo, segretario.

Roma, addì 21 novembre 1970

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(12445)

Sottocommissioni esaminatrici del compartimento di Verona per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleduecento posti di manovale in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1970, n. 16622, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleduecento posti di manovale in prova;

Delibera:

Le sottocommissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, per il compartimento di Verona, sono composte come segue:

1ª *sottocommissione*:

Zambreri dott. Lino, ispettore principale, membro;
Rossato Carlo, revisore superiore di 1ª classe, membro;
Piubello Armando, segretario capo, membro;
Antonini Umberto, coadiutore capo, membro;
Bertelli Gabriele, coadiutore capo, segretario.

2ª *sottocommissione*:

Franci dott. Franco, ispettore principale, membro;
Faella Raffaele, segretario superiore, membro;
Crivellaro Gino, revisore capo, membro;
Caccamo Ernesto, segretario capo, membro;
Raguzzi Renzo, coadiutore capo, segretario.

3ª *sottocommissione*:

Gherardi dott. Marcello, ispettore principale, membro;
Faccincani Angela, segretario capo, membro;
Nardi Cesarina, segretario capo, membro;
Filippi Ester, segretario capo, membro;
Terenziani Tiziana, coadiutore capo, segretario.

Roma, addì 6 novembre 1970

p. *Il direttore generale*: BORDONI

(12450)

Sottocommissioni esaminatrici del compartimento di Ancona per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleduecento posti di manovale in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1970, n. 16622, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleduecento posti di manovale in prova;

Delibera:

Le sottocommissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, per il compartimento di Ancona, sono composte come segue:

1ª *sottocommissione*:

Calvi rag. Giovanni, ispettore principale, membro;
Fagnani rag. Luciano, segretario superiore, membro;
Matarazzo rag. Gabriele, revisore capo, membro;
Pierpaoli Manlio, segretario capo, membro;
Monaci Antonio, coadiutore capo, segretario.

2ª *sottocommissione*:

Vitalini dott. Leo, ispettore principale, membro;
Morelli rag. Emmanuele, segretario superiore, membro;
Bianchi Renato, coadiutore capo, membro;
Civitarese Arturo, coadiutore capo, membro;
Giorgetti Giorgio, coadiutore capo, segretario.

3ª *sottocommissione*:

Recchioni dott. Attilio, ispettore principale, membro;
Benvenuto Enzo, segretario superiore di 1ª classe, membro;
Marinelli Manlio, segretario capo, membro;
Rossi Francesco, segretario capo, membro;
Frontalini Altero, coadiutore capo, segretario.

4ª *sottocommissione*:

D'Elia dott. Giovanni, ispettore principale, membro;
Cieri rag. Francescopaolo, segretario superiore, membro;
De Carlo Vittorio, revisore superiore, membro;
Mariani Giovangualberto, coadiutore capo, membro;
Rossi Ugo, coadiutore capo, segretario.

5ª *sottocommissione*:

Pasquali dott. Giovanni, ispettore di 1ª classe, membro;
Belli Bruna, coadiutore capo, membro;
Scarsi Luciana, coadiutore capo, membro;
Cappuccini Maria, coadiutore capo, membro;
Dubbini rag. Adriana, segretario principale, segretario.

Roma, addì 30 novembre 1970

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(12447)

Sottocommissioni esaminatrici del compartimento di Milano per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleduecento posti di manovale in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1970, n. 16622, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleduecento posti di manovale in prova;

Delibera:

Le sottocommissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, per il compartimento di Milano, sono composte come segue:

1ª *sottocommissione*:

Utzeri dott. Antonio, ispettore capo, membro;
Anfossi Agostino, segretario superiore di 1ª classe, membro;
Fenaroli Andrea, coadiutore capo, membro;
Monteleone Filippo, segretario capo, membro;
Pettenazza Dario, segretario principale, segretario.

2ª *sottocommissione*:

Mattiello dott. Renato, ispettore principale, membro;
Bruni Arturo, segretario superiore, membro;
Rinaldi rag. Giuliano, segretario capo, membro;
Barbieri Luigi, coadiutore capo, membro;
Greco dott. Giuseppe, segretario principale, segretario.

3ª *sottocommissione*:

Torrente dott. Osvaldo, ispettore principale, membro;
Puritani Francesco, segretario superiore, membro;
Lunghi Giovanni, revisore capo, membro;
Falcone Otello, coadiutore capo, membro;
Boni Enzo, segretario principale, segretario.

4ª *sottocommissione*:

Capuani Mario, ispettore di 1ª classe, membro;
Contardi dott. Giovanni, segretario superiore, membro;
Santinelli Ernani, segretario capo, membro;
Strusi Giorgio, coadiutore capo, membro;
Nicolosi Enrico, segretario principale, segretario.

5ª *sottocommissione*:

Russo dott. Antimo, ispettore principale, membro;
Guareschi Silvio, coadiutore capo, membro;
Ceci Domenico, coadiutore capo, membro;
Mazzarisi Pietro, coadiutore capo, membro;
Porri Michele, segretario principale, segretario.

6ª *sottocommissione*:

Calcara dott. Antonio, ispettore principale, membro;
Stella Teresa n. Guaiti, segretario capo, membro;
Agnesetti Lidia, coadiutore capo, membro;
Rovedi Adriana, coadiutore capo, membro;
Dalmiani Anna, segretario principale, segretario.

Roma, addì 6 novembre 1970

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(12449)

Sottocommissioni esaminatrici del compartimento di Genova per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleduecento posti di manovale in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1970, n. 16622, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleduecento posti di manovale in prova;

Delibera:

Le sottocommissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, per il compartimento di Genova, sono composte come segue:

1ª *sottocommissione*:

Faggioni dott. Romualdo, ispettore principale, membro;
Angelini prof. Omero, segretario tecnico superiore, membro;
Pastorini Luciano, segretario capo, membro;
Leone Tommaso, revisore capo, membro;
Salvo Biagio, coadiutore capo, segretario.

2ª *sottocommissione*:

Nerozzi dott. Alvaro, ispettore principale, membro;
Giraldi Fernando, segretario superiore, membro;
Bina Mario, segretario superiore, membro;
Boggero Renato, segretario capo, membro;
Assanelli Giuliano, coadiutore capo, segretario.

3ª *sottocommissione*:

Marro dott. Bartolomeo, ispettore principale, membro;
Sarcina Mario, revisore capo, membro;
Zecca rag. Arnaldo, segretario capo, membro;
Rosazza Volpin Pietro, coadiutore capo, membro;
Gatto Attilio, coadiutore capo, segretario.

4ª *sottocommissione*:

Tomassi dott. Valerio, ispettore capo, membro;
Durini geom. Elsa, segretario capo, membro;
Airaldi Battistina, segretario capo, membro;
Gamberini Luisa, coadiutore capo, membro;
Ansaldo rag. Rita, segretario principale, segretario.

Roma, addì 9 novembre 1970

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(12448)

Sottocommissione esaminatrice del compartimento di Trieste per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleduecento posti di manovale in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1970, n. 16622, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleduecento posti di manovale in prova;

Delibera:

La sottocommissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, per il compartimento di Trieste, è composta come segue:

Blasina dott. Gaetano, ispettore principale, membro;
Golini William, segretario superiore di 1ª classe, membro;
Arena Gaetano, segretario capo, membro;
Paterniti Guido, revisore capo, membro;
Pergola Quaratino Alessandro, segretario capo, segretario.

Roma, addì 12 novembre 1970

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(12451)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova

Le prove scritte del concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva amministrativa della Difesa, indetto con decreto ministeriale 13 gennaio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 131 del 27 maggio 1970, avranno luogo nei giorni 15, 16 e 17 marzo 1971 alle ore 8 presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma.

(12462)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LIVORNO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 18/3891/4 del 14 luglio 1969 con il quale veniva indetto pubblico concorso per il conferimento di condotte mediche vacanti in provincia di Livorno al 30 novembre 1968;
Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice;
Visto l'art 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Livorno, dell'ordine dei medici di Livorno, nonchè dei comuni interessati;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato, è costituita come segue:

Presidente:
Riga dott. Glauco, direttore di divisione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:
Spinelli prof. Antonio, primario chirurgo degli Spedali riuniti di Livorno;
Tronchetti prof. Fabio, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Pisa;
Biancone dott. Sergio, medico provinciale capo del Ministero della sanità;
Andreani dott. Ivo, direttore di sezione della prefettura di Livorno;
Bassi dott. Gabriele, medico condotto di ruolo del comune di Livorno.

Segretario:
Palmieri dott. Salvatore, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La commissione ha la sua sede in Livorno ed inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà altresì pubblicato sul Foglio annunzi legali della provincia di Livorno, nonchè per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio medico provinciale di Livorno, della prefettura di Livorno e dei comuni interessati.

Livorno, addì 3 dicembre 1970

Il medico provinciale: LONGO

(12456)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.